

||| Definizione delle liti pendenti in Cassazione

In breve

L'art. 5 della L. 31.8.2022, n. 130 ha introdotto una definizione delle liti pendenti in Corte di Cassazione che riguarda i processi di cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

La definizione consiste nello stralcio di parte della quota della maggiore imposta accertata, nonché delle sanzioni ed interessi.

In dettaglio

|| Definizione delle liti pendenti

Si intendono liti pendenti quelle per le quali:

- | il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022;
- | alla data di presentazione della domanda di definizione non sia intervenuta una sentenza definitiva.

|| Esclusione dalla definizione

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie in cui l'ente impositore è un soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, sono escluse le liti relative a:

- | dazi, tariffe doganali e l'IVA riscossa all'importazione;
- | le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- | le liti derivanti da istanze di rimborso avanzate dal contribuente.

|| Modalità di definizione

Ai fini del perfezionamento della definizione occorre:

- | presentare la domanda entro il 14.1.2023 (i.e. entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge e cioè dal 16.9.2022), mediante apposito modello in corso di approvazione dall'Agenzia delle Entrate;
- | pagare gli importi dovuti e in particolare:
 - un importo pari al 5% del valore della controversia per le liti il cui valore non ecceda euro 100.000 e l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
 - un importo pari al 20% del valore della controversia per le liti il cui valore non sia superiore ad euro 50.000 e l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente, anche in parte, in uno dei gradi di merito;
 - nel caso in cui non ci siano importi da versare, è

sufficiente, ai fini del perfezionamento della definizione, la presentazione della domanda.

- | Nel computo delle somme da pagare si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Tuttavia, non vengono restituite le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione

|| Effetti della Definizione

- | Gli effetti della definizione prevalgono su quelli di eventuali pronunce giurisprudenziali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore.
- | Le controversie non sono sospese in automatico. È necessario a tal fine che il contribuente faccia apposita istanza al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni sulla definizione. Nel caso sia accordata la

sospensione, il processo è sospeso sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e del pagamento

degli importi dovuti (cioè sino al 14.1.2023).

Una volta notificata l'istanza di definizione, l'Agenzia ha 30 giorni per

notificare l'eventuale provvedimento di diniego, avverso il quale è ammesso, entro 60, il ricorso per Cassazione.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.